

Versione attuale	Versione proposta
<p>Art. 2 – (sede, caratteristiche dell’ente e ambito d’azione) L’Istituto Universitario di Studi Europei, con sede in Torino, <del>Via Maria Vittoria 26</del>, è un’associazione senza scopo di lucro che opera sul territorio della Regione Piemonte <del>alla quale potrà chiedere il riconoscimento legale</del></p>	<p>Art. 2 – (sede, caratteristiche dell’ente e ambito d’azione) L’Istituto Universitario di Studi Europei, con sede in Torino, è un’associazione senza scopo di lucro, che opera sul territorio della Regione Piemonte, <b>iscritto nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche con determina n. 1285 del 16 novembre 2004</b></p>
<p>Art. 6 (organi) Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio di Gestione; c) il Presidente; d) il Consiglio Direttivo; e) il Comitato Scientifico; f) il Revisore dei Conti.</p>	<p>Art. 6 (organi) Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio di Gestione; c) il Presidente; d) il Consiglio Direttivo; e) il Comitato Scientifico; f) il Revisore dei Conti. <b>Sono organi eventuali dell’Associazione i centri di ricerca, che possono essere istituiti dal Consiglio Direttivo.</b></p>
	<p><b>Art. 10bis (Centri di ricerca)</b></p> <p><b>Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più centri di ricerca aventi ad oggetto specifici settori di ricerca, che svolgono la propria attività in piena autonomia scientifica e gestionale.</b></p> <p><b>La delibera che istituisce il centro di ricerca dovrà indicare il settore nel quale esso dovrà operare, la sua durata e il nome del Direttore.</b></p> <p><b>Il Direttore di ciascun centro di ricerca potrà essere delegato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di rendiconto annuale ad esercitare il potere di spesa fino ad un importo massimo definito ogni anno, anche in considerazione dei finanziamenti ricevuti dall’associazione. A tal fine, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di un apposito conto corrente bancario con delega ad operare al Direttore del centro di ricerca sul quale l’Associazione verserà le somme destinate al funzionamento del Centro di ricerca, secondo le indicazioni degli eventuali soggetti terzi finanziatori.</b></p> <p><b>Il Direttore di ciascun centro di ricerca ne predispone il programma scientifico, che dovrà essere coordinato con quello dell’Associazione, e lo trasmette al Presidente.</b></p>

	<p><b>I direttori dei centri di ricerca partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione con riferimento alle deliberazioni che riguardano i centri di ricerca da loro diretti.</b></p>
<p>Art. 12 (Consiglio Direttivo: composizione)  Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile a partire da un minimo di otto fino ad un massimo di venti.  Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione, da alcuni membri eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea. Su approvazione dell'Assemblea, fanno parte del Consiglio Direttivo anche rappresentanti designati da enti pubblici e privati di prestigio e di rilevanza locale e nazionale, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un membro designato dal Comune di Torino;</li> <li>- due membri designati dalla Regione Piemonte;</li> <li>- un membro designato dalla Provincia di Torino;</li> <li>- un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;</li> <li>- un membro designato dalla Fondazione CRT;</li> <li>- un membro designato dalla Commissione <del>delle Comunità Europee</del></li> </ul> <p>Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere trascritti su un apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente. Previa approvazione del Consiglio stesso, possono partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio, anche rappresentanti di Enti interessati all'attività dell'Associazione.  In caso di dimissioni o morte di un Consigliere o dei Presidenti, si provvederà alla sua sostituzione fino alla prossima riunione dell'Assemblea.</p>	<p>Art. 12 (Consiglio Direttivo: composizione)  Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile a partire da un minimo di otto fino ad un massimo di venti.  Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione, da alcuni membri eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea. Su approvazione dell'Assemblea, fanno parte del Consiglio Direttivo anche rappresentanti designati da enti pubblici e privati di prestigio e di rilevanza locale e nazionale, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un membro designato dal Comune di Torino;</li> <li>- due membri designati dalla Regione Piemonte;</li> <li>- un membro designato dalla Provincia di Torino;</li> <li>- un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;</li> <li>- un membro designato dalla Fondazione CRT;</li> <li>- un membro designato dalla Commissione <b>dell'Unione europea;</b></li> <li>- <b>due membri designati dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.</b></li> </ul> <p>Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere trascritti su un apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente. Previa approvazione del Consiglio stesso, possono partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio, anche rappresentanti di Enti interessati all'attività dell'Associazione.  In caso di dimissioni o morte di un Consigliere o dei Presidenti, si provvederà alla sua sostituzione fino alla prossima riunione dell'Assemblea.</p>